XVII legislatura

A.S. 1533:

"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013-bis"

(Approvato dalla Camera dei deputati)

Luglio 2014 n. 52



servizio del bilancio del Senato



Servizio del Bilancio

Direttore ... tel. ...

Segreteria tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott. Renato Loiero tel. 2424

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

avv. Giuseppe Delreno tel. 2626

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Daniele Bassetti tel. 3787

Consigliere addetto al Servizio

dott. Melisso Boschi tel. 3731

Segretari parlamentari

dott.ssa Anna Elisabetta Costa dott.ssa Alessandra Di Giovambattista sig. Cristiano Lenzini dott. Vincenzo Bocchetti dott. Maurizio Sole

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

Premessa	. 1
Capo I DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI BENI E DEI SERVIZI	.1
Articolo 1 (Modifiche alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU)	. 1
Articolo 3 (Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME)	.2
Capo II DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA	.4
Articolo 7 (Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti Schumacker»). Procedura di infrazione n. 2013/2027)	.4
Articolo 8 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. Esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazioni costituite all'estero, nonché in materia di titoli del debito pubblico. Procedure di infrazione n. 2012/2156)	.8
Articolo 9 (Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAXU)	.9
Articolo 10 (Riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio)	11
Articolo 11 (Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle	
negoziazioni	
Capo III DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI	
Articolo 13 (Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di	12
infrazione n. 2010/4227)	
Capo IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE	
EU Pilot 1484/10/ENVI)	14

Articolo 21 (Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI)	. 16 . 16
Capo V DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA CONCORRENZA	
Capo VI ALTRE DISPOSIZIONI	.20
Articolo 29 (Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR)	. 20
delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione europea)	. 26
essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR)	.27
Articolo 35 (Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno	27
dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali) Articolo 36 (Attuazione di disposizioni non direttamente applicabili della direttiva 2011/85/UE e del regolamento (UE) n. 473/2013)	
Capo VII DISPOSIZIONI FINANZIARIE	.29
Articolo 39 (Clausola di invarianza finanziaria)Articolo 40 (Norma di copertura finanziaria. Disposizioni in materia di consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura)	

PREMESSA

Si esaminano di seguito le sole norme considerate dalla relazione tecnica, nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Si segnala che la relazione tecnica non è stata aggiornata all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento dalla Camera al Senato, come prevede l'articolo 17, comma 8, della legge n. 196/2009.

<u>Capo I</u> <u>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE</u> <u>PERSONE, DEI BENI E DEI SERVIZI</u>

Articolo 1

(Modifiche alla legge 30 novembre 1989, n. 398, recante norme in materia di borse di studio per il perfezionamento all'estero. Caso EU Pilot 5015/13/EACU)

Il dispositivo reca modifiche e misure di semplificazione all'articolo 5 della legge 30 novembre 1989, n. 398, contenente norme concorsuali finalizzate al riconoscimento delle borse di studio per il perfezionamento all'estero assegnate dagli Atenei, a cui sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, laddove è oggi previsto che il conferimento delle borse di studio operi per aree disciplinari determinate dal Senato accademico corrispondenti ai comitati del CUN, la norma è rivista stabilendosi che vi provvedano semplicemente le università, separatamente per ciascuna delle quattordici aree disciplinari;
- b) al comma 2, é soppresso il requisito della cittadinanza italiana per i laureati fino a ventinove anni che siano candidati al riconoscimento delle borse di studio;
- c) al comma 3, laddove sono oggi previste le modalità di svolgimento del concorso, è
 previsto che le modalità concorsuali siano stabilite con apposito regolamento da
 ciascuna università, nel rispetto del diritto dell'Unione europea e tenuto conto di
 quanto previsto dal comma 1, e sono emanate con apposito decreto del rettore;
- d) al comma 4, laddove sono stabilite le modalità di composizione delle commissioni esaminatrici, é stabilito che d'ora innanzi siano composte da professori e ricercatori di ruolo, dei quali almeno uno con qualifica di professore ordinario, che le presiede.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale A.C. 1864 non considera le norme.

Al riguardo, premesso che le norme non appaiono suscettibili di determinare riflessi in termini di nuovi o maggiori oneri per le Università, ma

piuttosto tendenti a semplificare gli *iter* di riconoscimento delle borse di studio nell'ambito delle sole risorse che si renderanno disponibili a tal fine, non ci sono osservazioni.

Articolo 3

(Disposizioni in materia di immigrazione e rimpatri. Sentenza pregiudiziale della Corte di giustizia dell'Unione europea del 6 dicembre 2012 nella causa C-430/11. Caso EU Pilot 6534/14/HOME)

L'articolo prevede che al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 7, laddove é oggi previsto l'obbligo di dichiarazione della presenza sul territorio nazionale dell'immigrato che sia interessato al rilascio di permesso di soggiorno, si stabilisce che gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisce il diritto a soggiornare, rilasciati dall'autorità di uno Stato membro dell'Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, sono tenuti a dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. E' previsto che agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno. Ai contravventori si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103 a euro 309;
- b) all'articolo 5, dopo il comma 7, sono poi inseriti i seguenti: «7-bis. Allo straniero di cui al comma 7, che si è trattenuto nel territorio nazionale oltre i tre mesi dall'ingresso, il questore intima di recarsi immediatamente, e comunque non oltre sette giorni dalla notifica dell'intimazione, nello Stato membro dell'Unione europea che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione che conferisce il diritto di soggiornare, in corso di validità. 7-ter. Nei confronti dello straniero che ha violato l'intimazione di cui al comma 7-bis è adottato il provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 2. L'allontanamento è eseguito verso lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione al soggiorno. Qualora sussistano i presupposti per l'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi dell'articolo 13, comma 1, ovvero dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, il provvedimento di espulsione è adottato sentito lo Stato membro che ha rilasciato il permesso di soggiorno o altra autorizzazione e l'allontanamento è eseguito con destinazione fuori del territorio dell'Unione europea. 7-quater. È autorizzata la riammissione nel territorio nazionale dello straniero espulso da altro Stato membro dell'Unione europea, in possesso di un permesso di soggiorno o di altra autorizzazione che conferisca il diritto di soggiornare rilasciati dall'Italia e in corso di validità, a condizione che non costituisca un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato»;
- c) all'articolo 13, recante norme in materia di espulsione amministrativa, prima del comma 4 è inserito il seguente: «3-septies. Nei confronti dello straniero sottoposto alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità per i reati di cui agli articoli 10-bis, 14, comma 5-ter, o 14, comma 5, l'espulsione prevista dal presente articolo è eseguita in ogni caso e i giorni residui di permanenza domiciliare o di lavoro di pubblica utilità non eseguiti si convertono nella corrispondente pena pecuniaria secondo i criteri di ragguaglio indicati nei commi 2 e 6 dell'articolo 55 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274»;
- d) all'articolo 13, dopo il comma 14, sono inseriti i seguenti: «14-bis. Il divieto di cui al comma 13 è registrato dall'autorità di pubblica sicurezza e inserito nel sistema di informazione Schengen, di cui alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, resa esecutiva con legge 30 settembre 1993, n. 388. 14-ter. In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in

- vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, lo straniero che si trova nelle condizioni di cui al comma 2 può essere rinviato verso tali Stati»;
- e) all'articolo 14, recante norme in materia di esecuzione dell'espulsione, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. La convalida comporta la permanenza nel centro per un periodo di complessivi trenta giorni. Qualora l'accertamento dell'identità e della nazionalità ovvero l'acquisizione di documenti per il viaggio presenti gravi difficoltà, il giudice, su richiesta del questore, può prorogare il termine di ulteriori trenta giorni. Anche prima di tale termine, il questore esegue l'espulsione o il respingimento, dandone comunicazione senza ritardo al giudice. Trascorso tale termine, il questore può chiedere al giudice di pace una o più proroghe qualora siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione ovvero sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio. In ogni caso il periodo massimo di trattenimento dello straniero extracomunitario all'interno del centro di identificazione di espulsione non può essere superiore a centottanta giorni. Lo straniero extracomunitario che sia già stato trattenuto presso le strutture carcerarie per un periodo pari a quello di centottanta giorni indicato al periodo precedente, può essere trattenuto presso il centro per un periodo massimo di trenta giorni. Nei confronti dello straniero extracomunitario a qualsiasi titolo detenuto, la direzione della struttura penitenziaria richiede al questore del luogo le informazioni sull'identità e sulla nazionalità dello stesso. Nei medesimi casi il questore avvia la procedura di identificazione interessando le competenti autorità diplomatiche. Ai soli fini dell'identificazione, l'autorità giudiziaria, su richiesta del questore, dispone la traduzione del detenuto presso il più vicino posto di polizia per il tempo strettamente necessario al compimento di tali operazioni. A tal fine il Ministro dell'interno e il Ministro della giustizia adottano i necessari strumenti di coordinamento»;
- f) all'articolo 14, comma 5-bis, recante le norme procedurali attraverso cui si procede alla espulsione con apposito ordine del Questore nei casi in cui non sia stato possibili procedere all'identificazione dell'immigrato extracomunitario negli appositi Centri oppure la permanenza presso gli stessi non ne abbia consentito l'allontanamento, dopo le parole: «l'allontanamento dal territorio nazionale» viene inserita anche previsione di allontanamento nel caso in cui dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l'allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o di provenienza;
- g) all'articolo 16, laddove è disciplinato il caso di espulsione quale misura sanzionatoria sostitutiva o alternativa della detenzione, al comma 1, nel passaggio in cui é previsto il caso di espulsione «per un periodo non inferiore a cinque anni» tali ultime parole sono soppresse;
- h) all'articolo 16, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. In caso di sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 10-bis (ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato) o all'articolo 14, commi 5-ter e 5-quater (violazione dell'ordine di espulsione), la misura dell'espulsione di cui al comma 1 può essere disposta per la durata stabilita dall'articolo 13, comma 14. Negli altri casi di cui al comma 1, la misura dell'espulsione può essere disposta per un periodo non inferiore a cinque anni».

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale A.C. 1864, con riguardo alla sola norma di cui comma 1, lett. *d*) (*inserimento dei divieti di reingresso nel sistema informativo Schengen*) afferma che questa concerne un adempimento in merito al quale - pur in assenza dell'espressa disposizione evidenziata dalla Commissione europea - gli uffici competenti già provvedono a far data dall'entrata in vigore della Convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, che ne rappresenta il fondamento giuridico.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, pur considerando la certificazione di neutralità finanziaria operata dalla RT, con riferimento al solo dispositivo indicato dalla lettera d) dell'articolo, andrebbero richieste analoghe rassicurazioni anche in relazione alle modifiche e integrazioni predisposte in relazione alle lettere b) ed f) laddove in particolare l'integrazione e/o modifica di profili procedurali vede il diretto coinvolgimento degli organi dell'amministrazione dell'Interno e di quella penitenziaria, rispettivamente nella esecuzione di provvedimenti allontanamento disposti verso altri stati membri (in part. lettera d)), ovvero nella gestione dei periodi di accoglienza degli immigrati privi di permessi di soggiorno presso gli appositi Centri o che siano stati sottoposti a misure di detenzione carceraria.

Sul punto, premesso che la certificazione di neutralità delle norme contenute nel provvedimento é indicata al successivo articolo 39, si sottolinea che la RT dovrebbe fornire per ciascuna norma gli elementi e i dati necessari a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come peraltro stabilito espressamente dalla legge di contabilità.

<u>Capo II</u> <u>DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA</u>

Articolo 7

(Modifiche al regime fiscale applicabile ai contribuenti che, pur essendo fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, producono o ricavano la maggior parte del loro reddito in Italia (cosiddetti «non residenti Schumacker»). Procedura di infrazione n. 2013/2027)

L'articolo in esame, con il comma 1, modifica il vigente articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (testo unico delle imposte sui redditi – TUIR) aggiungendo il comma 3-bis il quale, in deroga alle disposizioni generali, estende le agevolazioni fiscali¹ – relative alle deduzioni e alle detrazioni – anche ai soggetti, fiscalmente residenti in un altro Stato membro dell'UE o dello Spazio economico europeo (SEE) che assicuri un adeguato scambio di informazioni, i quali producano almeno il 75% del proprio reddito complessivo in Italia e che nello Stato di residenza non usufruiscano di agevolazioni fiscali analoghe a quelle previste dal presente articolo². Sarà un apposito decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze ad adottare le relative disposizioni

¹ Pertanto il calcolo dell'imposta avverrà secondo le regole ordinarie previste per i contribuenti residenti in Italia.

² C.d. "non residenti Schumacker".

attuative. Si specifica che le nuove disposizioni si applicheranno a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014.

Infine si modifica anche l'articolo 1, comma 99 della legge 244 del 24 dicembre 2007 recante la delimitazione dei soggetti che non possono accedere alla disciplina del regime fiscale di vantaggio dei c.d. contribuenti minimi³; in particolare si escludono, da detto regime, tutti i soggetti non residenti ad eccezione dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'UE o in uno Stato SEE che assicuri un adeguato scambio di informazioni i cui redditi siano prodotti nel territorio dello Stato italiano in misura pari almeno al 75 per cento del reddito complessivamente prodotto. Le modifiche in argomento intendono a chiudere la procedura di infrazione n. 2013/2027.

La RT stima gli effetti di gettito derivanti dalle detrazioni per carichi familiari con riferimento alla RT annessa all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, così come da ultimo stimata con riferimento all'articolo 9, comma 15-quater del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150. Utilizza quindi le informazioni contenute nella RT associata all'ultimo provvedimento di proroga e riferite alle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2010 – periodo di imposta 2009 - determinando il numero di soggetti non residenti, potenzialmente interessati alla nuova disposizione perché hanno segnalato la presenza di carichi familiari, in circa 4.000 unità⁴. Ipotizza in via prudenziale che tutti i soggetti rientrino nelle condizioni previste dalla norma in esame e considerando una detrazione media pro capite pari a 1.500 euro determina una perdita di gettito IRPEF di competenza di circa 6 mln di euro⁵ in ragione di anno.

Per quanto attiene invece alla determinazione del minor gettito derivante dal riconoscimento della detrazione IRPEF per oneri⁶, la RT utilizzando dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011 stima un numero di soggetti non residenti di circa 80.000 unità. Mediante apposite elaborazioni volte ad individuare lo Stato di residenza dichiarato, ipotizza un

1) hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 30.000 euro;

³ Si rammenta in particolare che il regime speciale in discorso concerne le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni che, al contempo:

a) nell'anno solare precedente:

²⁾ non hanno effettuato cessioni all'esportazione;

³⁾ non hanno sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c) e c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche assunti secondo la modalità riconducibile a un progetto, programma di lavoro o fase di esso, ai sensi degli articoli 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, né erogato somme sotto forma di utili da partecipazione agli associati di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), dello stesso testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986;

b) nel triennio solare precedente non hanno effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di appalto e di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a 15.000 euro.

⁴ La RT evidenzia che il numero si presenta in calo rispetto agli anni precedenti.

 $^{^{5}}$ 4.000 * 1.500 € = 6 mln di euro.

⁶ Si rammenta che la vigente normativa prevede una limitazione della disciplina degli oneri deducibili per i non residenti che consente la deducibilità per i soli oneri di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), g), *h*), *i*) ed *l*) del TUIR.

numero di soggetti potenzialmente rientranti nelle caratteristiche individuate dalla disposizione in parola in circa 50.000 unità. Attribuendo prudenzialmente a ciascuno di essi un importo medio di detrazione di 100 euro, quantifica una perdita di gettito di competenza IRPEF di circa 5 mln di euro per ogni anno.

Quindi la stima degli effetti finanziari complessiva, nell'ipotesi in cui la norma entri in vigore a partire dall'anno 2014, è evidenziata dalla tabella sottostante:

(milioni di euro)

	,		
IRPEF	2014	2015	2016
Detrazione carichi familiari	-1,4	-6,0	-6,0
Altre detrazioni	0	-8,8	-5,0
Totale	-1,4	-14,8	-11,0

Infine per l'estensione del regime di vantaggio dei c.d. contribuenti minimi anche ai soggetti non residenti considerati dalla norma in esame, utilizza i dati tratti dalla dichiarazione IVA/2012 – anno d'imposta 2011 – per i soggetti persone fisiche non residenti. Dalla platea di contribuenti seleziona soltanto 800 soggetti che possiedono le caratteristiche per poter accedere al regime fiscale speciale in parola e data l'esiguità del numero, ed in via prudenziale, li assume tutti come potenziali beneficiari del regime c.d. dei minimi. L'effetto in termini di perdita di gettito complessiva è stimato in circa 2 mln di euro di competenza annua.

Gli effetti finanziari, suddivisi per tipologia di imposta, nell'ipotesi di decorrenza della norma dall'anno 2014, sono rappresentati dalla seguente tabella:

(milioni di euro)

	2014	2015	2016
IRPEF	0	-3,9	-2,2
Addizionali locali	0	-0,14	-0,14
IRAP	0	-0,1	-0,06
IVA	0	-0,2	-0,2
Imposta sostitutiva	0	+1,0	+0,6
Totale	0	-3,34	-2,0

Al riguardo, si evidenzia in via generale che le modifiche apportate durante l'esame parlamentare hanno riguardato sia l'introduzione della norma che demanda al Ministro dell'Economia e delle finanze l'adozione di un decreto di natura non regolamentare per la regolamentazione dei profili attuativi della norma sia la decorrenza delle nuove disposizioni che potranno applicarsi già a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014. In merito alla decorrenza, si esprimono dubbi sulla quantificazione proposta per l'anno 2014 in quanto i presupposti posti alla base della stima delle variazioni finanziarie potrebbero non essere più corrispondenti alla nuova decorrenza riferita ora

all'intero anno 2014⁷. Anche con riferimento alla possibilità di accedere al regime c.d. dei "minimi", non parrebbero considerati i riflessi finanziari che potrebbero derivare dall'adesione al regime in discorso nel corso del 2014; tale circostanza potrebbe avere riflessi immediati sul calcolo del secondo o unico acconto di imposta per l'anno 2014 che deve esser pagato entro il 30 novembre c.a. e che la RT non sembra aver preso in considerazione.

Anche se la stima presentata in RT con riferimento alla detrazione IRPEF per carichi di famiglia risulta in linea con quella prodotta ed effettuata nelle precedenti relazioni tecniche associate ai provvedimenti di proroga del riconoscimento del beneficio in discorso, risulterebbe prudenziale utilizzare dati più recenti rispetto a quelli usati in RT e riferiti all'anno di imposta 2009, anche perché questi non sembrano esser stati attualizzati.

Quanto alla stima di minor gettito relativa all'estensione della detraibilità degli oneri non è possibile effettuare una puntuale verifica della quantificazione essendo la RT basata su elaborazioni ed ipotesi⁸ non meglio definite e descritte. Sul punto sarebbe quindi necessario acquisire maggiori informazioni.

Per quanto riguarda invece la stima relativa all'estensione del regime dei c.d. "minimi" a seguito di una rapida riparametrazione dei dati rappresentati in RT si può ritenere attendibile la quantificazione presentata dal Governo. Tuttavia la nuova disposizione, peraltro resa obbligatoria dalla Unione europea, affianca, per il riconoscimento della "soggettività fiscale", all'oggettivo criterio dell'iscrizione nelle anagrafi comunali dei residenti nei casi di soggiorno per la maggior parte del periodo di imposta (183 giorni che diventano 184 negli anni bisestili), quello riferito ad un dato di valore quale è la quota di reddito prodotta in Italia (pari ad almeno il 75%) rispetto al reddito complessivamente prodotto. Questo aspetto induce ad ipotizzare che la verifica del possesso dei requisiti oggettivi per accedere al regime agevolato dovrà esser sottoposta ad un attento esame da parte degli uffici dell'amministrazione finanziaria che dovranno verificare, anche mediante scambi di informazioni con i paesi esteri di residenza dei soggetti beneficiari, l'effettiva legittimazione all'opzione del regime di vantaggio in argomento. Sul punto si consideri che la circolare 2 dicembre 1997, n. 304/E indirizza l'attività di "intelligence" degli uffici finanziari ai fini di individuare la residenza fiscale dei soggetti anagraficamente residenti all'estero atteso che in tale ambito si possono celare anche fattispecie configurabili come attività illegali.

Si chiedono pertanto chiarimenti al Governo al fine di confermare che le citate attività di verifica possano esser garantite dalle dotazioni umane e

⁷ In particolare l'ammontare di detrazione per carichi di famiglia che per l'anno 2014 è assunto in misura pari a circa il 23,3% del totale di minor gettito previsto (1,4 mln di euro rispetto ai 6 mln di euro indicati a regime)

⁸ Quali ad esempio l'importo medio di detrazione fatto pari a 100 euro.

strumentali attualmente impegnate, senza aggravio di oneri per la finanza pubblica.

Articolo 8

(Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni. Esenzione in favore degli enti senza scopo di lucro, delle fondazioni e delle associazioni costituite all'estero, nonché in materia di titoli del debito pubblico. Procedure di infrazione n. 2012/2156)

Con il comma 1, lettera *a*), modificando la vigente disciplina contenuta nell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, si equiparano, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, gli enti pubblici, le fondazioni e le associazioni istituite negli Stati appartenenti all'Unione europea o aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo (SEE) ai medesimi enti di nazionalità italiana. Per gli altri enti pubblici, fondazioni e associazioni istituiti in tutti gli altri Stati continua a valere la condizione di reciprocità.

Viene inoltre modificato, con la successiva lettera b), il comma 1 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo 346/1990 al fine di escludere dall'attivo ereditario anche i titoli del debito pubblico (modifica alla vigente lettera h)) e gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o ad essi equiparati (modifica alla vigente lettera i)), emessi dagli Stati appartenenti all'UE o aderenti al SEE.

Le modifiche in argomento intendono chiudere due procedure di infrazione⁹ relative ad alcuni regimi di esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni.

<u>La RT</u>, per quanto attiene la modifica recata dalla citata lettera *a*), evidenzia che riflessi di natura finanziaria si hanno solo nei casi di esenzione dei trasferimenti verso soggetti residenti in paesi della UE o aderenti all'accordo SEE per i quali non vige la condizione di reciprocità. Poiché i maggiori organismi internazionali senza scopo di lucro hanno già una loro sede o rappresentanza sul territorio italiano e la norma agevolativa è rivolta ad un numero di soggetti residuali (paesi UE o SEE privi di condizione di reciprocità) stima una perdita di gettito di trascurabile entità.

Quanto alla stima degli effetti finanziari associati alla lettera *b*), quantifica una perdita di gettito annua di circa 1,6 mln di euro; ad essa perviene, in mancanza di dati puntuali, assumendo a parametro una serie di ipotesi. In primo luogo analizza le informazioni presenti in anagrafe tributaria relativamente alle statistiche dell'anno 2009 dalle quali desume che l'ammontare di base imponibile dell'imposta sulle successioni imputabile alla voce "aziende, azioni ed obbligazioni" è pari a circa 11 mld di euro su un totale di base imponibile pari a circa 50 mld di euro. Acquisisce quindi la medesima percentuale del 22% ¹⁰ per definire l'ammontare di imposta di successione da imputare all'aggregato "aziende, azioni ed obbligazioni"; giunge a stimare in circa 70 mln di euro la quota del gettito complessivo da imposta sulle successioni pari a circa 317 mln di euro. Poiché dai dati ricavabili dalla Banca d'Italia si ha che l'ammontare delle consistenze di titoli di debito estero detenuti da persone fisiche residenti in Italia

-

⁹ Nello specifico la 2012/2156 e la 2012/2157.

 $^{^{10}}$ Riferita al rapporto tra: 11 mld di euro/50 mld di euro = 22%.

è di circa il 4,5% del totale, definisce che l'ammontare di imposta imputabile alle sole attività costituite da titoli emessi da Stati esteri può essere valutata in circa 3,2 mln di euro¹¹. Ipotizzando quindi che i titoli di debito emessi da Stati UE o aderenti al SEE rappresentino il 50% del totale, valuta un ammontare di perdita di gettito a titolo di imposta sulle successioni e donazioni di circa 1,6 mln di euro annui.

Al riguardo, si evidenzia che pur condividendo le valutazioni in termini di esiguità del numero di soggetti beneficiari dell'agevolazione di cui alla citata lettera *a*), si rende necessaria, ai sensi della legge di contabilità, comunque una stima della perdita di gettito riveniente dall'equiparazione degli organismi senza scopo di lucro non residenti in Italia ed appartenenti alla UE o aderenti al SEE per i quali non vige la condizione di reciprocità.

Per quanto attiene invece alla quantificazione degli effetti di gettito dovuti alla agevolazione di cui alla citata lettera *b*), inerente l'equiparazione dei titoli del debito pubblico di Stati esteri UE o aderenti al SEE ai titoli di Stato italiani, si evidenzia la difficoltà nella verifica della quantificazione proposta - anche se si comprende la complessità nel reperimento dei dati - sia perché basata su ipotesi non riscontrabili, sia perché i dati utilizzati e relativi alle statistiche del 2009, appaiono non attuali in considerazione della variabilità che il settore mobiliare ha evidenziato proprio in questi ultimi anni.

Inoltre poiché l'articolo in esame non reca un regime transitorio o una data di decorrenza delle nuove disposizioni, ci si domanda se ciò possa implicare la richiesta di rimborso della maggiore imposta pagata in precedenza da parte dei contribuenti soggetti ad imposta sulle successioni e donazioni per atti pregressi. Tale circostanza determinerebbe maggiori oneri sia per il rimborso di maggiori imposta assolta sia per gli oneri amministrativi correlati alla gestione di eventuali e connessi contenziosi.

Si chiedono pertanto chiarimenti.

Articolo 9

(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Caso EU Pilot 5095/13/TAXU)

La lettera *a)* del comma 1 modifica il comma 18 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, restringendo l'ambito oggettivo su cui si calcola l'imposta sul valore delle attività finanziarie (IVAFE) detenute all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. Infatti in luogo dell'ampio riferimento alle "attività finanziarie" la nuova disposizione si rivolge ai soli prodotti finanziari, ai conti correnti ed ai libretti di risparmio detenuti all'estero.

La lettera *b*) del comma 1 modifica il comma 20 del medesimo D.L. 201/2011 specificando che l'IVAFE si applica ai soli prodotti finanziari¹², mentre per i conti correnti e per

_

¹¹ Cioè: 70 mln*4,5% = 3,2 mln di euro.

¹² Con aliquota del 2 per mille a decorrere dall'anno 2014.

i libretti di risparmio l'imposta è stabilita in misura fissa pari a quella prevista dall'articolo 13, comma 2-*bis*, lettera *a*) della tariffa parte I allegata al decreto del Presidente delle Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642¹³.

La lettera *c*) del comma 1 novella, conseguentemente, il comma 21 del D.L. 201/2011 con riferimento al credito d'imposta deducibile, nei casi di versamento dell'imposta patrimoniale dovuta nello Stato in cui sono detenuti i soli prodotti finanziari, i conti correnti ed i libretti di risparmio. Con il comma 2 si prevede che le nuove disposizioni abbiano effetto a decorrere dal periodo d'imposta relativo all'anno 2014.

<u>La RT</u> utilizza i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012 dalle quali risulta un ammontare imponibile relativo ai codici del quadro RW che individuano le altre attività finanziarie di circa 668 mln di euro. Applicando ad esse l'aliquota dello 0,15% ed una quota di credito per le imposte pagate all'estero pari ad un terzo, viene stimata una perdita di gettito di circa 0,7 mln di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

<u>Al riguardo</u>, occorre evidenziare che l'aliquota dell'IVAFE a decorrere dall'anno 2014 è pari a 2 per mille; pertanto la quantificazione presentata dal Governo appare sottostimata perché valutata utilizzando l'aliquota dell'1,5 per mille in vigore per il solo anno 2013.

Andrebbero acquisiti inoltre ulteriori informazioni in merito all'ammontare della base imponibile relativa ai codici del quadro RW che individuano le attività finanziarie in quanto la recente legge di stabilità per il 2014, che ha quantificato il maggior gettito derivante dall'incremento dell'aliquota dell'IVAFE (passata dall'1,5 per mille al 2 per mille), utilizzando i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2011 ha valutato una base imponibile di circa 11,1 mld di euro a fronte degli stimati 668 mln di euro quantificati nella RT in esame che invece ha utilizzato i dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2012 e relativi alle altre attività finanziarie. Va da sé che la diversa fonte dei dati può produrre differenze ma considerato il rilievo delle stesse¹⁴ è opportuno un approfondimento ulteriore da parte del Governo circa l'effettivo ammontare dei prodotti finanziari rispetto al più ampio aggregato relativo alle attività finanziarie¹⁵, poste alla base della quantificazione di maggior gettito in sede di incremento dell'aliquota dell'IVAFE, al fine di escludere possibili effetti finanziari negativi di più ampia portata rispetto a quanto stimato¹⁶. Un approfondimento che acquista rilievo non soltanto per la verifica della quantificazione in esame qualora si tenga conto che la stima del maggior gettito

¹³ Nello specifico si parla dell'imposta annuale di bollo pari a 34,20 euro sugli estratti conto, inviati dalle banche ai clienti, nonché sugli estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio anche postali.

¹⁴ Pari a circa 6,7 mln di euro per l'anno 2015 e di circa 3 mln di euro a decorrere dal 2016.

¹⁵ Che al suo interno comprende anche i prodotti finanziari.

¹⁶ Si tenga presente che la stima contenuta nella Legge di stabilità per il 2014 aveva quantificato un maggior gettito di cassa per l'anno 2015 pari a 7,4 mln di euro, mentre a decorrere dall'anno 2016 tale perdita ammonta a circa 3,7 mln di euro.

per le attività finanziarie è acquisita a legislazione vigente ed è stata utilizzata quale copertura di oneri della legge di stabilità per il 2014.

Articolo 10

(Riscossione coattiva dei debiti aventi ad oggetto entrate che costituiscono risorse proprie ai sensi della decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio)

Il comma 1 stabilisce che alle entrate che costituiscono risorse proprie¹⁷ iscritte nel bilancio dell'Unione europea non si applica l'articolo 1, comma 544, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 con la conseguenza che, per le somme di ammontare fino a mille euro, non si dà luogo alla sospensione di 120 giorni delle azioni cautelari ed esecutive decorrenti dall'invio dell'avviso contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo prevista in dette disposizioni.

Il comma 2, aggiunto in sede di esame parlamentare concerne il pagamento in pendenza di processo delle risorse proprie tradizionali; la novella aggiunge l'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1994, n. 546 con il quale si precisa che il pagamento delle citate risorse resta disciplinato dal codice doganale comunitario e dalle altre disposizioni dell'UE in materia.

Il comma 3, anch'esso introdotto durante l'esame presso la Camera dei deputati, alla lettera a) prevede la non applicabilità delle norme che regolamentano la sanatoria per i debiti fiscali di modesta entità (commi 527, 528 e 529 dell'articolo 1 della citata L. 228/2012), con riguardo ai crediti iscritti a ruolo e relativi alle citate risorse proprie. La successiva lettera b), modificando il comma 533 della L. 228/2012, precisa che i criteri per l'individuazione di categorie di crediti oggetto di recupero coattivo e le linee guida generali per lo svolgimento mirato e selettivo dell'attività di riscossione non possono escludere o limitare le attività di riscossione dei crediti relativi alla risorse proprie tradizionali UE e all'IVA riscossa all'importazione.

<u>La RT</u> non considera le disposizioni in esame.

<u>Al riguardo</u>, non si ha nulla da osservare poiché la materia riguarda entrate che costituiscono risorse proprie iscritte nel bilancio della UE.

Articolo 11

(Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.

Con le norme in commento, introdotte nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, si interviene sul Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUF)¹⁸ al fine di dare attuazione ad alcune disposizioni del regolamento UE in titolo. Con le novelle prefigurate dal comma 1, lett. a), si individuano nella Banca d'Italia, Consob, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e Commissioni di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), le autorità preposte ad assicurare il rispetto degli obblighi posti dal regolamento predetto a carico dei soggetti vigilati, secondo le rispettive competenze di vigilanza (così nel nuovo comma 2-bis dell'articolo 4-quater del TUF). Con le modifiche all'articolo 4-quater (di cui al comma 1 lett. b)) si individua nella Consob l'autorità competente, nei confronti delle controparti non finanziarie, non soggette alla vigilanza di una delle altre autorità sopra indicate, ad assicurare il rispetto degli obblighi previsti dagli articoli 9 (obbligo di segnalazione), 10 (controparti non finanziarie) e 11 (tecniche di attenuazione dei rischi dei contratti derivati OTC non compensati mediante una controparte centrale (CCP)) del regolamento. Con la novella al comma 3 dell'articolo 193-quater del TUF (di cui al comma 1,

¹⁷ Dazi doganali e IVA all'importazione.

¹⁸ Con modifiche all'articolo 4-quater ed all'articolo 193-quater del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).

lett. *c*) si attribuisce alla Banca d'Italia, alla Consob, all'IVASS ed alla COVIP, la competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 193-*quater*, secondo le rispettive attribuzioni di vigilanza.

<u>La RT</u> associata alla disposizione non è stata prodotta.

<u>Al riguardo</u>, non si hanno osservazioni, per quanto di competenza, in considerazione del fatto che si tratta di norme di carattere ordinamentale.

Articolo 12 (Recepimento della direttiva 2013/61/UE in relazione alle regioni ultraperiferiche francesi, in particolare Mayotte)

Le disposizioni in commento, introdotte nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, recepiscono la direttiva 2013/61/UE che regolamenta gli effetti anche fiscali (in materia di IVA e di imposte sui consumi) derivanti dall'avvenuta acquisizione dal 1 gennaio 2014 da parte di Mayotte, in precedenza considerato Paese d'oltremare, dello status di regione ultra periferica. A tal fine si interviene sulla disciplina interna in materia di IVA (D.P.R. 633/1972) e di imposte sulla produzione e sui consumi (D.Lgs. 504/1995)¹⁹ al fine di prevedere un regime di esenzione dall'applicazione delle predette imposte per difetto di territorialità per i territori francesi di cui all'articolo 349 ed all'articolo 355 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

<u>La RT</u> non è stata prodotta in relazione alla disposizione in commento.

<u>Al riguardo</u>, dopo aver ricordato che nella vigente formulazione, per la Repubblica francese, sono aree di esenzione dall'applicazione delle predette imposte i territori d'oltremare, non si hanno osservazioni per quanto di competenza considerato che Mayotte era già considerato territorio esente dalle predette imposte in quanto Paese d'oltremare.

<u>Capo III</u> <u>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICHE SOCIALI</u>

Articolo 13

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro. Procedura di infrazione n. 2010/4227)

La disposizione, modificando gli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prevede che anche in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro deve dare

corrispondente disposizione dell'articolo 1, comma 3, lett. b), del D.Lgs. 504/1992.

12

¹⁹ In particolare, il comma 1 novella l'articolo 7, comma 1, lettera *b*), del D.P.R. 733/1972, che individua aree di esenzione all'interno del territorio della Comunità europea; il comma 2 interviene invece sulla

immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'adempimento degli obblighi inerenti il contenuto del documento di valutazione dei rischi e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Inoltre, anche in caso di rielaborazione della valutazione dei rischi, il datore di lavoro deve comunque dare immediata evidenza, attraverso idonea documentazione, dell'aggiornamento delle misure di prevenzione e immediata comunicazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

<u>La RT</u> non analizza il presente articolo.

Al riguardo, nulla da osservare, nel presupposto che le PP.AA. possano adempiere agli obblighi di cui al secondo periodo a valere sulle risorse ordinariamente disponibili, confermando pertanto l'effettività della clausola d'invarianza finanziaria recata dall'articolo 305 del citato decreto legislativo n. 81. Sul punto si chiede conferma al Governo.

Articolo 14

(Disposizioni in materia di orario di lavoro del personale delle aree dirigenziali e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Procedura di infrazione n. 2011/4185)

Il comma 1 abroga, decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 13 dell'articolo 41 del decreto-legge 25 n. 112 del 2008, nonché il comma 6-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 66 del 2003.

Il comma 2 prevede che per fronteggiare le esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, le regioni e le province autonome garantiscono la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari e l'ottimale funzionamento delle strutture, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente. A tal fine, entro il termine previsto dal comma 1, le medesime regioni e province autonome attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari nel rispetto delle disposizioni vigenti e tenendo anche conto di quanto disposto dall'articolo 15, comma 13, lettera c), del decreto-legge n. 95 del 2012.

Il comma 3, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 17 del decreto legislativo n. 66 del 2003, fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali delle prestazioni, dispone che i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità disciplinano le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del Servizio sanitario nazionale preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo, immediatamente successivi al periodo di lavoro da compensare, ovvero, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, adeguate misure di protezione del personale stesso. Nelle more del rinnovo dei contratti collettivi vigenti, le disposizioni contrattuali in materia di durata settimanale dell'orario di lavoro e di riposo giornaliero, attuative dell'articolo 41, comma 13, del decreto-legge n. 112 del 2008, e dell'articolo 17, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 66 del 2003, cessano di avere applicazione a decorrere dalla data di abrogazione di cui al comma 1.

<u>La RT</u> non analizza l'articolo.

Al riguardo, premesso che l'intervento normativo in esame mira ad evitare una sanzione a carico dello Stato italiano in seguito a procedura d'infrazione, si rappresenta che le disposizioni abrogate derogavano per il personale di cui alla rubrica alle disposizioni inerenti la durata massima dell'orario di lavoro e il riposo giornaliero, in considerazione delle specifiche esigenze lavorative dei dipendenti del SSN appartenenti alle aree dirigenziali e al ruolo sanitario. I commi 2 e 3, conseguentemente, delineano il quadro generale che dovrebbe consentire alle regioni e province autonome di garantire la continuità nell'erogazione dei LEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili sulla base della legislazione vigente. A tal fine, è previsto che le medesime regioni e province autonome attuano appositi processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle strutture e dei servizi dei propri enti sanitari, mentre i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto sanità dovranno disciplinare le deroghe alle disposizioni in materia di riposo giornaliero del personale del SSN preposto ai servizi relativi all'accettazione, al trattamento e alle cure, prevedendo altresì equivalenti periodi di riposo compensativo. Sul punto, pur ammettendosi la possibilità che adeguati processi di riorganizzazione e razionalizzazione, nonché calibrate deroghe alla normativa in materia di riposo giornaliero, potrebbero consentire di superare le prevedibili criticità nella continuità dell'erogazione dei LEA determinate dall'abrogazione delle norme di cui al comma 1, sarebbe opportuno che il Governo fornisca elementi di dettaglio in merito all'impatto delle predette abrogazioni sui servizi resi, onde valutare l'effettiva sostenibilità delle stesse senza l'appostazione di risorse aggiuntive per il SSN, ma - appunto - con l'implementazione di mere modifiche organizzative.

<u>Capo IV</u> DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE

Articolo 17

(Disposizioni in materia di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale. Caso EU Pilot 1484/10/ENVI)

L'articolo inserisce i commi da 1-bis a 1-septies all'articolo 3-sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (codice dell'ambiente). In particolare, si introducono disposizioni in materia di diritto di accesso alle informazioni ambientali e di partecipazione del pubblico nell'elaborazione di determinati piani o programmi ambientali.

Si stabilisce che nel caso di elaborazione di determinati piani o programmi l'autorità competente è tenuta ad assicurare la partecipazione del pubblico nel procedimento di elaborazione, di modifica e di riesame degli stessi piani o programmi, prima che vengano adottate decisioni sui medesimi piani o programmi.

Delle proposte dei piani e programmi l'autorità procedente dà avviso mediante pubblicazione nel proprio sito web. L'avviso e la pubblicazione devono contenere l'indicazione del titolo del piano o programma, dell'autorità competente, delle sedi ove può essere presa visione del piano o programma medesimo e delle modalità dettagliate per la loro consultazione.

L'autorità competente mette, altresì, a disposizione del pubblico il piano o programma mediante il deposito presso i propri uffici e la pubblicazione nel proprio sito web. Entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sul proprio sito web, chiunque può prendere visione del piano o programma, estrarne copia e presentare all'autorità competente proprie osservazioni o pareri in forma scritta. L'autorità competente tiene adeguatamente conto delle osservazioni del pubblico nell'adozione del piano o programma. Il piano o programma, dopo che sia stato adottato, è pubblicato nel sito web dell'autorità competente unitamente ad una dichiarazione di sintesi nella quale l'autorità stessa dà conto delle considerazioni che sono state alla base della decisione. La dichiarazione contiene altresì informazioni sulla partecipazione del pubblico.

<u>La RT</u> afferma che la norma comporta per le amministrazioni centrali e territoriali obblighi informativi rivolti verso il pubblico cui si farà fronte ad invarianza della spesa.

Al riguardo, atteso che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stata espunta dal testo la previsione di avvisare il pubblico a mezzo stampa circa le proposte dei piani e programmi e nel presupposto che la pubblicazione di tale avviso possa avvenire sui siti web delle autorità competenti con le risorse disponibili a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 21

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Caso EU-Pilot 4467/13/ENVI)

L'articolo 21 al comma 1 modifica in più punti il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 32, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per l'informazione territoriale nella Comunità europea. Le modifiche più significative riguardano: la precisazione che il decreto si applica solo nei casi in cui l'obbligo di raccolta o di divulgazione di dati è espressamente previsto da norme (lett. *d*)); l'obbligo di combinare i servizi di conversione con gli altri servizi (lett. *h*)); l'obbligo per il Ministero dell'ambiente di provvedere affinché le informazioni siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi (lett. *i*)); la disponibilità del servizio integrazione dei set di dati territoriali reso dall'ISPRA, su richiesta, per i terzi (lett. *m*)); l'estensione dell'applicazione di tariffe per servizi forniti dalle pubbliche amministrazioni per l'accesso ai dati territoriali anche ai casi in cui siano coinvolte quantità particolarmente consistenti di dati frequentemente aggiornati (lett. *q*)).

Il comma 2 stabilisce che siano sempre assicurati la partecipazione dei cittadini all'elaborazione e istituzione di un infrastruttura per l'informazione territoriale e l'accesso dei cittadini ad ogni tipo di informazione ambientale.

Al riguardo, considerato che l'articolo 15 del decreto legislativo n. 32 del 2010 già prevede che le autorità pubbliche provvedano all'attuazione delle disposizioni del decreto nell'ambito delle proprie attività istituzionali ed utilizzando a tali fini le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che in ogni caso dall'attuazione non devono derivare nuovi

o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, visto che le modifiche operate dall'articolo in esame sembrano inserirsi nel quadro complessivo delle attività già previste dal decreto n. 32, non vi sono osservazioni.

Articolo 22

(Ulteriori disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, in materia di valutazione di impatto ambientale. Procedure di infrazione n. 2009/2086 e n. 2013/2170)

La norma reca alcune modifiche al decreto legislativo n. 152 del 2006 (Norme in materia ambientale), intervenendo sulla disciplina relativa alla valutazione di impatto ambientale (VIA) ed alla valutazione ambientale strategica (VAS). Tra l'altro, viene prevista una nuova modalità di pubblicità relativamente ai processi decisionali in materia di VIA e VAS, stabilendo la pubblicazione e il contenuto della notizia sul sito web dell'autorità competente.

La RT non considera la norma.

Al riguardo, si segnala che nel corso dell'esame del provvedimento alla Camera dei deputati è stata espunta dal testo la previsione di avvisare il pubblico a mezzo stampa, eliminando così un potenziale onere a carico dell'amministrazione competente. Per i restanti adempimenti andrebbe confermato che ai medesimi si potrà farvi fronte mediante le risorse previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Articolo 23

(Delega al Governo in materia di inquinamento acustico. Armonizzazione della normativa nazionale con le direttive 2002/49/CE, 2000/14/CE e 2006/123/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008)

La norma delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi al fine del riordino dei provvedimenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

La disposizione elenca una serie di principi e criteri direttivi per l'adozione dei decreti legislativi al fine di semplificare ed aggiornare al progresso tecnologico la normativa nazionale vigente, anche al fine di renderla maggiormente coerente con talune prescrizioni previste dalla disciplina europea.

Tra i principi e criteri direttivi da seguire per l'esercizio della delega si prevede:

- la coerenza dei piani di intervento di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal D.M. Ambiente 29 novembre 2000 con i piani di azione, con le mappature acustiche e con le mappe acustiche strategiche previsti dalla direttiva 2002/49/CE;
- il recepimento nell'ambito della normativa nazionale dei descrittori acustici diversi da quelli disciplinati dalla legge n. 447 del 1995 e introduzione dei relativi metodi di determinazione a completamento e integrazione di quelli introdotti dalla medesima legge;
- l'armonizzazione della normativa nazionale relativa alla disciplina delle sorgenti di rumore delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali e relativo aggiornamento ai sensi della legge n. 447 del 1995;

- l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta nell'ambito dello svolgimento delle attività sportive;
- l'adeguamento della normativa nazionale alla disciplina della rumorosità prodotta dall'esercizio degli impianti eolici;
- l'adeguamento della disciplina dell'attività e della formazione della figura professionale di tecnico competente in materia di acustica ai sensi degli artt. 2-3 della legge 447 del 1995 ed armonizzazione con la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno e con l'art. 3 della legge n. 148 del 2011;
- la semplificazione delle procedure autorizzative in materia di requisiti acustici passivi degli edifici;
- l'introduzione nell'ordinamento nazionale di criteri relativi alla sostenibilità economica degli obiettivi della legge n. 447/1995 relativamente agli interventi di contenimento e di abbattimento del rumore previsti dal D.M. Ambiente 29 novembre 2000 e dai regolamenti di esecuzione di cui all'art. 11 della legge n. 447/1995 per il graduale e strategico raggiungimento dei principi contenuti nella direttiva 2002/49/CE;
- l'adeguamento della disciplina riguardante la gestione ed il periodo di validità dell'autorizzazione degli organismi di certificazione previsti dalla direttiva 2000/14/CE, alla luce del nuovo iter di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato;
- l'armonizzazione con la direttiva 2000/14/CE per quanto concerne il settore inerente le competenze delle persone fisiche e giuridiche che mettono a disposizione sul mercato macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
- l'adeguamento del regime sanzionatorio in caso di mancato rispetto del livello di potenza sonora garantito previsto dalla direttiva 2000/14/CE e definizione delle modalità di utilizzo dei proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 15 del D.Lgs. n. 262 del 2002.

Viene previsto, infine, che dall'attuazione dell'articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate adempiono ai compiti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

<u>La RT</u> non considera la norma

Al riguardo, si osserva che l'introduzione di una apposita clausola di invarianza finanziaria dovrebbe essere accompagnata da una serie di informazioni riguardanti i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti e delle somme già stanziate in bilancio, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime. Appare dunque opportuno che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione diretti a confermare che dall'attuazione della delega non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 24

(Modifiche alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Procedura di infrazione n. 2007/4680)

La norma aggiunge il comma 2-bis all'articolo 117 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di piani di gestione relativi ai distretti idrografici. In particolare, è stabilito che qualora il rilevamento delle caratteristiche del bacino idrografico e l'analisi dell'impatto

esercitato dall'attività antropica evidenzino impatti antropici significativi da fonti diffuse, le autorità competenti individuano misure vincolanti di controllo dell'inquinamento. A tal fine i piani di gestione prevedono una serie di misure di controllo e di limitazione all'inquinamento.

La RT non considera la norma.

<u>Al riguardo</u>, andrebbe assicurato che l'adozione e l'implementazione di misure vincolanti di controllo dell'inquinamento siano effettuate nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

<u>Capo V</u> <u>DISPOSIZIONI A TUTELA DELLA CONCORRENZA</u>

Articolo 27

(Disposizioni in materia di attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso. Attuazione del regolamento (UE) n. 1227/2011)

Il comma 1 stabilisce che al fine di assicurare l'applicazione del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concernente l'integrità e la trasparenza del mercato dell'energia all'ingrosso, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'esercizio dei poteri di indagine ed esecuzione, può:

- a) accedere a tutti i documenti rilevanti e richiedere informazioni ai soggetti coinvolti o informati sui fatti, anche mediante apposite audizioni personali;
- b) effettuare sopralluoghi e ispezioni;
- c) chiedere i tabulati telefonici esistenti e i registri esistenti del traffico di dati di cui al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fissando il termine per le relative comunicazioni;
- d) intimare la cessazione delle condotte poste in essere in violazione del regolamento (UE) n. 1227/2011;
- e) presentare presso il competente tribunale istanza di congelamento o di confisca del prodotto o del profitto dell'illecito, comprese somme di denaro;
- f) presentare presso il tribunale o altra autorità competente istanze di divieto dell'esercizio di un'attività professionale.

Il comma 2 prevede che i poteri di cui al comma 1 sono esercitati in modo proporzionato e nei limiti di quanto necessario al perseguimento delle finalità del regolamento (UE) n. 1227/2011. I poteri di cui al medesimo comma 1, lettera c), sono esercitati previa autorizzazione del procuratore della Repubblica.

Il comma 3 stabilisce che per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5 o dell'obbligo di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può avvalersi della collaborazione del Gestore dei mercati energetici (GME) e del Gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale, con riferimento ai mercati da essi gestiti, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, ultimo sottoparagrafo, del medesimo regolamento, e, in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Per lo svolgimento di indagini relative a casi di sospetta violazione del divieto di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n.

1227/2011, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ove opportuno in relazione alla fattispecie trattata, ferme restando le rispettive competenze, coordina la propria attività con quella della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB).

Il comma 4 afferma che, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti che, essendo in possesso di informazioni privilegiate in relazione a vendite all'ingrosso di prodotti energetici, pongano in essere una delle condotte previste dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1227/2011, in conformità con quanto previsto dal medesimo articolo 3.

Il comma 5, salvo che il fatto costituisca reato, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 5 milioni nei confronti dei soggetti che pongano in essere una delle condotte manipolative del mercato definite dall'articolo 2, numeri 2) e 3), e dall'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Il comma 6 afferma che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 20.000 a euro 3 milioni nei confronti dei soggetti inadempienti all'obbligo di pubblicazione delle informazioni privilegiate di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1227/2011.

Il comma 7 stabilisce che in caso di inottemperanza agli obblighi informativi previsti dagli articoli 8 e 9 del regolamento n. 1227/2011, nonché in caso di trasmissione di informazioni incomplete o non veritiere o non tempestivamente aggiornate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas irroga sanzioni amministrative pecuniarie da euro 10.000 a euro 200.000.

Il comma 8 afferma che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può aumentare le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dall'illecito quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dall'illecito, esse appaiano inadeguate anche se applicate nella misura massima.

Il comma 9 prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge l'Autorità per l'energia elettrica e il gas disciplina con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori, in conformità all'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e successive modificazioni.

Il comma10 prevede che nell'ambito della relazione annuale al Parlamento, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas dà sinteticamente conto delle attività svolte nel settore del mercato dell'energia all'ingrosso, come integrate ai sensi del presente articolo, introducendo un capitolo apposito riferito all'integrità e alla trasparenza del mercato dell'energia.

Il comma 11 stabilisce che i proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo, aggiuntive rispetto a quelle previste dalla legislazione vigente, affluiscono ad un apposito fondo, denominato «Fondo costi energia elettrica e gas» (FOCEES), istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato a ridurre i costi dell'energia elettrica e del gas a carico dei cittadini e delle imprese. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinate le modalità di funzionamento del FOCEES. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

<u>La RT</u> annessa al ddl 1864 afferma che le norme sono relative a nuove attribuzioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, assegnandole nuovi poteri di indagine e di esecuzione per le fattispecie di abuso di informazioni privilegiate (*insider trading*) del mercato, nonché sulle violazioni dell'obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate.

Per l'espletamento di tali funzioni, l'Authority si avvarrà – a invarianza di spesa – anche della collaborazione internazionale con le altre autorità nazionali di regolazione dell'energia e con l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori dell'energia (ACER).

<u>Al riguardo</u>, pur considerando la certificazione di neutralità finanziaria rappresentata dalla RT, va osservato che le norme innovano la legislazione vigente, prevedendo compiti in capo all'Autorità per l'energia elettrica e il gas in materia, in materia di indagine al fine di assicurare l'applicazione del Regolamento UE 1227/2011(*Integrità e trasparenza dei mercati dell'energia*).

Sul punto, pur considerando la clausola di invarianza complessiva riportata all'articolo 39, sembrerebbe necessaria l'acquisizione conferme in merito al fatto che gli adempimenti in parola le Autorità coinvolte possano provvedere nell'ambito delle sole risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente²⁰.

In merito poi alle maggiori entrate che deriveranno dalla applicabilità delle nuove sanzioni, posto che la norma di cui al comma 11 prevede un meccanismo di riassegnazione delle medesime ad un fondo *ad hoc* che verrà iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per le finalità indicate dalla norma, considerato che trattasi di gettito di entrate "eventuali", non ci sono osservazioni.

<u>Capo VI</u> ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 29

(Norme di interpretazione autentica e modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, recante attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Caso EU PILOT 5216/13/ENTR)

Il comma 1 interpreta l'articolo 2, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo n. 231 del 2002 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) nel senso che le transazioni commerciali ivi considerate comprendono anche i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori.

Il comma 2 dispone che le disposizioni relative ai termini di pagamento e al tasso degli interessi dovuto in caso di ritardato pagamento, contenute nel Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006), e nel relativo regolamento di attuazione (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010), nonché in altre leggi speciali, che prevedono termini e tassi difformi, rispettivamente, da quelli previsti dall'articolo 4, comma 2, del decreto

²⁰ In tal senso, rassicurazioni analoghe sono state fornite dal Dipartimento della R.G.S. anche nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura presso la Camera dei Deputati. Cfr. MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.R.U.E., Nota n. 39040 del 7 maggio 2014.

legislativo n. 231 del 2002 e da quelli previsti dall'articolo 5 del medesimo decreto legislativo, si applicano solo se più favorevoli per i creditori.

Il comma 3, modificando il decreto legislativo n. 231 del 2002, prevede che i termini indicati dal comma 2 dell'articolo 4 per la decorrenza degli interessi moratori non riguardano più tale fattispecie ma rappresentano il termine massimo per il pagamento, e stabilisce che la possibilità di pattuire nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione un termine per il pagamento superiore a quello previsto dal comma 2 (30 giorni), deve essere giustificata non più dalla natura o dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione, bensì, in senso più restrittivo, dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.

Inoltre aggiunge dopo l'articolo 7 del citato decreto legislativo il seguente articolo 7-bis, vertente sulle prassi inique. In particolare, tale articolo aggiuntivo stabilisce che le prassi relative al termine di pagamento, al saggio degli interessi moratori o al risarcimento per i costi di recupero, quando risultano gravemente inique per il creditore, danno diritto al risarcimento del danno. L'accertamento è effettuato dal giudice tenendo dei casi di nullità di clausole previsti dall'articolo 7, comma 2.

Il comma 3 considera gravemente iniqua la prassi che esclude l'applicazione di interessi di mora. Non è ammessa prova contraria.

Il comma 4 inserisce la presunzione di grave iniquità per la prassi che esclude il risarcimento per i costi di recupero del credito.

La RT non analizza l'articolo. La relazione illustrativa precisa che l'articolo si rende necessario per evitare l'apertura di una procedura di infrazione per non corretto recepimento della direttiva 2011/7/UE, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. Tale direttiva è stata recepita nel diritto interno con il decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, che ha apportato le opportune modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (con il quale era stata recepita la direttiva 2000/35/CE, che in precedenza regolava la materia). Dopo la notifica alla Commissione europea dello strumento di recepimento, i servizi della Commissione medesima, nel contesto del caso EU Pilot 5216/13/ENTR, hanno sollevato alcune obiezioni – che, secondo al relazione, *prima facie* non appaiono infondate – circa la compatibilità della normativa interna con la direttiva o, comunque, con il diritto dell'Unione europea.

La relazione evidenzia che appare dunque opportuno fugare sin d'ora, anche attraverso un intervento legislativo, ogni residuo dubbio circa la compatibilità della normativa interna, onde evitare l'apertura di una procedura di infrazione in un settore particolarmente delicato, quale è quello dei pagamenti dei debiti commerciali alle imprese. Una prima contestazione della Commissione riguarda il corretto recepimento dell'articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 2011/7/UE, relativo alle transazioni tra imprese e pubbliche amministrazioni e, in particolare, ai casi in cui è consentito derogare al termine legale di adempimento dell'obbligazione pecuniaria. In base a tale disposizione, è possibile derogare al termine di trenta giorni, stabilendo un termine di sessanta giorni, nei casi in cui ciò sia «oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche ». La disposizione è stata recepita nell'articolo in esame. Infatti a giudizio della Commissione il precedente riferimento alle «circostanze

esistenti al momento» della conclusione del contratto – che, nell'intenzione del legislatore nazionale, doveva avere funzione limitativa delle ipotesi di deroga (escludendo, in particolare, che la deroga al termine legale di pagamento potesse discendere da accordi successivi alla conclusione del contratto) – è fonte di possibili violazioni della direttiva, in quanto autorizza a ritenere che una deroga al termine legale di pagamento possa essere convenuta anche in ragione di situazioni esterne al contratto (quali, ad esempio, le condizioni di liquidità del debitore).

Una seconda contestazione riguarda il regime applicabile ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori pubblici. Secondo la relazione, l'applicabilità del regime derivante dalla direttiva 2011/7/UE al settore dei lavori pubblici appare fuori discussione. La direttiva, ai sensi del suo articolo 2, si applica alle «transazioni tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni che comportano la fornitura di merci o la prestazione di servizi dietro pagamento di un corrispettivo». La locuzione «prestazione di servizi» comprende indiscutibilmente anche i servizi prestati in esecuzione di un appalto di lavori pubblici (essendo, in questo contesto, irrilevante la distinzione – meramente interna al settore degli appalti – tra appalti di lavori e appalti di servizi).

La relazione evidenzia altresì che, anche sul piano interno, l'applicazione del regime generale in materia di ritardi di pagamento ai contratti aventi ad oggetto lavori pubblici deve considerarsi un dato acquisito: basti richiamare la nota interpretativa del 22 gennaio 2013 del Gabinetto del Ministro dello sviluppo economico (all'epoca anche Ministro delle infrastrutture e dei trasporti), secondo la quale «le disposizioni dettate dal codice dei contratti pubblici e dal regolamento di attuazione già vigenti per il settore dei lavori pubblici, relative ai termini di pagamento delle rate di acconto e del saldo nonché alla misura degli interessi da corrispondere in caso di ritardato pagamento, devono essere interpretate e chiarite alla luce delle disposizioni del decreto legislativo n. 192 del 2012, ritenendosi prevalenti queste ultime sulle disposizioni di settore confliggenti, tenendo conto anche dell'espressa clausola di salvezza, secondo cui restano salve le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali che contengono una disciplina più favorevole per i creditori».

I commi 1 e 2 della disposizione proposta conferiscono valore di interpretazione autentica a tale lettura, al fine di evitare la formalizzazione di una contestazione da parte della Commissione europea, che ha fondatamente ipotizzato la violazione del principio, che è parte del diritto dell'Unione europea, di chiarezza delle norme interne di recepimento.

Infatti, la perdurante vigenza di disposizioni legislative e regolamentari apparentemente in contrasto (quali l'articolo 133 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e le previsioni del regolamento sui lavori pubblici) renderebbe più probabile la violazione della direttiva da parte delle

autorità amministrative e imporrebbe agli interessati di far valere solo in sede giudiziale i diritti loro riconosciuti dalla direttiva. La relazione conclude evidenziando che le disposizioni proposte, essenzialmente di natura interpretativa e chiarificatrice, non comportano nuovi oneri finanziari.

Al riguardo, andrebbero fornite delucidazioni in ordine ai possibili impatti sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni di maggior favore per i creditori previste dal presente articolo in relazione ai debiti delle PP.AA.. Si ricorda che la natura potenzialmente onerosa della norma che rende più difficile la deroga all'ordinario termine mensile per i pagamenti delle transazioni commerciali è stata implicitamente ammessa dal Governo nella seduta del 30 gennaio 2014 ed esclusa solo in quanto le amministrazioni interessate avrebbero proceduto al tempestivo pagamento delle obbligazioni contratte. Sul punto, tuttavia, sembra ragionevole sollevare perplessità circa l'effettiva capacità delle PP.AA. di adempiere ordinariamente le loro obbligazioni pecuniarie nei più ristretti tempi ormai previsti. Si ricorda poi che il Governo in una nota del 7 maggio u.s. ha altresì assicurato, senza peraltro fornirne motivazione, che "dall'introduzione di una puntuale disciplina classificatoria delle prassi inique non discendono effetti negativi per la finanza pubblica". Infine, si rileva che l'entità dei possibili oneri a carico delle PP.AA. conseguenti alle disposizioni in esame appare potenzialmente rilevante anche considerando che tali disposizioni hanno carattere interpretativo e, pertanto, retroattivo.

Articolo 30 (Modifiche alla legge 13 aprile 1988, n. 117. Procedura di infrazione n. 2009/2230)

Il comma 1 modifica la legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati), laddove all'articolo 2 (Responsabilità per dolo o colpa grave), sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, ai casi che danno diritto al risarcimento del danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato, oltre a quelli già previsti di dolo o colpa grave e di diniego di giustizia, è aggiunto quello di violazione manifesta del diritto. Viene inoltre precisato che costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto. E' prevista inoltre la possibilità di agire direttamente contro il soggetto riconosciuto colpevole;
- b) al comma 2 tra le condotte che escludono la responsabilità, viene eliminata l'attività di interpretazione di norme di diritto, salvi i casi previsti dai commi 3 e 3-bis, e pertanto rimane soltanto l'attività di valutazione del fatto e delle prove;
- c) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato, con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, se non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea».

Il comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2014 e in 4,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Il comma 3 afferma che ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, nel programma «Giustizia civile e penale» della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.

<u>La RT</u>, riferita al testo iniziale dell'articolo, afferma che - secondo i dati forniti dal Ministero della giustizia relativi al quinquennio precedente il 2010 - le sentenze di condanna al risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie, in applicazione della legge n. 117/1988, sono state pari a 5, con una liquidazione media di circa 49.000 euro.

L'impatto finanziario della norma in esame, che allarga il campo di applicazione della predetta normativa, era stato quantificato in via approssimativa in circa 100.000 euro all'anno. Peraltro, secondo la RT, le somme liquidate per le azioni di risarcimento contro lo Stato potranno eventualmente essere recuperate mediante la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile ai sensi dell'articolo 8 della legge n.117/1988, la cui sfera di applicazione può essere estesa ai casi in esame.

Al riguardo, preliminarmente va sottolineato che l'articolo in esame ha subìto modifiche nel corso dell'esame parlamentare, in particolare, per quello che interessa, è stato eliminato l'aggettivo: "grave" in relazione alla violazione del diritto; la violazione ora riguarda qualsiasi norma giuridica e qualsiasi grado di giudizio e non soltanto il diritto dell'Unione europea e l'ultimo grado di giudizio; l'attività di interpretazione di norme di diritto non costituisce più fattispecie che esclude la responsabilità.

Il mancato aggiornamento della relazione tecnica all'atto del passaggio dell'esame del provvedimento da un ramo all'altro del Parlamento, previsto dall'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità, non consente in questo caso di valutare la congruità della quantificazione operata dall'emendamento.

L'indicazione nella RT iniziale del valore medio dei risarcimenti ipotizzabili pari a 100.000 euro annui, appare datata rispetto alle modifiche intervenute e alla conseguente valutazione dell'onere operata dal comma 2 in 4,9 milioni di euro annui a regime.

Tenuto conto che trattasi di "previsione" di spesa e non di tetto massimo, si segnala che la RT dovrebbe in ogni caso fornire anche elementi di valutazione che siano idonei a comprovare la fondatezza della stima dell'onere "complessivo" annuo, dovendo questo calcolarsi sulla base di ipotesi "prudenziali" in merito al numero delle azioni di risarcimento di cui si prevede l'attivazione.

Quanto alle risorse indicate a copertura, andrebbero confermate le disponibilità di bilancio ivi richiamate in relazione al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (cap.3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Infatti, ad una interrogazione effettuata al sistema DATAMART-RGS, i cui dati erano aggiornati al 24 giugno scorso, la disponibilità di competenza a valere del citato capitolo 3075 dello stato di previsione del MEF, per il 2014, era di soli 907.576 euro a fronte di un onere valutato dalla norma in 2,45 milioni di euro.

Dal punto di vista metodologico e di copertura, va rilevato poi che il dispositivo è formulato come previsione di spesa ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge di contabilità, ivi trattandosi del riconoscimento di diritto soggettivo perfetto al risarcimento per danno ingiusto, cui sono evidentemente correlati fattori di spesa giuridicamente non rimodulabili (*ergo* di spesa "obbligatoria") ai sensi dell'articolo 21, comma 5, della medesima legge.

In aggiunta, circa l'affermazione della RT per cui le somme liquidate per le azioni di risarcimento contro lo Stato potranno essere recuperate mediante la procedura di rivalsa nei confronti del magistrato responsabile ai sensi dell'articolo 8 della legge 117/1988, andrebbe confermata l'esperibilità di tale meccanismo di "rivalsa" da parte dello Stato anche in presenza delle nuove fattispecie considerate dalla norma²¹.

Un'ultima riflessione va poi condotta in relazione alla formulazione della clausola di salvaguardia riportata dal comma 3, laddove è previsto che nel caso di eccedenza di oneri rispetto alla previsione di spesa assunta nella determinazione dell'effetto della norma, la compensazione dovrà avvenire mediante riduzione lineare della dotazioni finanziarie di natura economica corrente, per la sola quota riconducibile a stanziamenti per spese "rimodulabili", nell'ambito del solo programma "Giustizia civile e penale" afferente alla Missione "Giustizia" del bilancio dello Stato. In considerazione di quanto espressamente previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della R.G.S in merito all'obbligo, da parte della RT, di fornire elementi utili a comprovare ad "effettività" ed automaticità" della medesima clausola²² - espressamente previsti dall'articolo 17, comma 12,

Commissioni parlamentari del 30 gennaio 2014, pagina 81.

25

_

²¹ Si segnala in proposito che nel corso dell'esame in prima lettura, nel corso della seduta della V Commissione del 30 gennaio 2014, il rappresentante del governo ha riferito in proposito che la procedura di rivalsa ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 117/1988 risulta pienamente applicabile anche al risarcimento dei danni per violazione manifesta del diritto dell'Unione europea, pur in assenza di un richiamo testuale nell'articolo in esame. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, *Bollettino delle Giunte e delle*

²² MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, Dipartimento della R.G.S., I.G.B.Circolare n. 32/2010, Pagina 5.

della legge di contabilità - andrebbero richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza della citata dotazione alla copertura del fabbisogni di spesa indispensabili ad assicurare i livelli minimi di servizio per l'amministrazione della giustizia. Va infatti considerato che sui 4,5 mld di euro annui complessivi della dotazione del programma solo il 25 per cento circa è riferibile ai consumi intermedi - categoria economica *ad eccellentiam* associabile ai fatto di spesa rimodulabili - mentre la restante parte è perlopiù associata alla categoria dei redditi di lavoro dipendente. Sul punto, si segnala che afferiscono alla citata voce di spesa anche le cd. spese di "giustizia" (consulenze tecniche commissionate dai giudici, gratuito patrocinio per i non abbienti ecc.) che sono chiaramente indispensabili al regolare espletamento del servizio "Giustizia", ancorché rimodulabili sotto il profilo giuscontabile²³.

Articolo 31

(Modifica all'articolo 55-quater del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, in attuazione della sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 1º marzo 2011 nella causa C-236/09, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2004/113/CE, e delle conseguenti Linee guida emanate dalla Commissione europea)

Il comma 1, oltre a modificare il termine a decorrere dal quale i contratti assicurativi successivamente stipulati devono conformarsi al principio della parità di genere, demanda all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) il compito di vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla parità di genere, avuto riguardo alla tutela degli assicurati nonché alla competitività e al buon funzionamento del sistema assicurativo. L'IVASS esercita altresì i suoi poteri ed effettua le attività necessarie al fine di garantire che le differenze nei premi o nelle prestazioni, consentite per i contratti conclusi prima del 21 dicembre 2012, permangano a condizione che siano state fondate su dati attuariali e statistici affidabili e che le basi tecniche non siano mutate.

Il comma 2 impone che dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT non analizza l'articolo.

<u>Al riguardo</u>, si osserva che la clausola d'invarianza finanziaria recata dal comma 2 presuppone che l'IVASS possa adempiere i compiti di vigilanza e verifica ad esso attribuiti in materia di conformità dei contratti ai principi della pari opportunità fra generi a valere sulle risorse finanziarie, strumentali ed umane ordinariamente disponibili. Sul punto sarebbe auspicabile una conferma da parte del Governo.

²³ Sul punto, Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, A.S. 1121 contenente il ddl bilancio di previsione per il 2014 e per il triennio 2014-2016, tabella 5, pagina 24.

Articolo 32

(Delega al Governo per l'adozione di nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e «pelliccia» e di quelli da essi derivati o loro sinonimi. Caso EU Pilot 4971/13/ENTR)

Il presente articolo ripristina l'efficacia della legge n. 1112 del 1966 in materia di prodotti di pelle, cuoio e pelliccia, abrogata dalla legge 14 gennaio 2013, n. 8. Inoltre delega il Governo ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo che disciplini l'utilizzo dei termini "cuoio", "pelle" e "pelliccia" e di quelli da essi derivati, nel rispetto della legislazione europea nei settori armonizzati, che abroghi le disposizioni nazionali non più applicabili e che introduca le sanzioni penali o amministrative per le violazioni degli obblighi contenuti nel decreto medesimo.

Lo schema di decreto legislativo è sottoposto alla procedura di informazione prima della definitiva adozione. Infine, l'articolo ribadisce che dalla dall'attuazione del presente articolo e del previsto decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La RT non considera l'articolo.

Al riguardo, si evidenzia che il rispetto della clausola d'invarianza è evidentemente subordinato all'effettività della previsione per la quale le amministrazioni competenti svolgono le funzioni loro demandate avvalendosi delle risorse già previste a legislazione vigente. Ne consegue che sarebbe opportuno un chiarimento in ordine all'insieme dei compiti aggiuntivi che il puntuale adeguamento della normativa nazionale a quella europea nella materia de qua potrebbe porre a carico delle amministrazioni competenti, onde valutare, perlomeno in linea di massima, la sostenibilità di tali ulteriori adempimenti a valere sulle risorse già disponibili.

Articolo 35

(Potenziamento delle misure di contrasto delle frodi in danno dei bilanci dell'Unione europea, dello Stato e degli enti territoriali)

L'articolo prevede che al fine di assicurare la piena applicazione del regolamento (UE, *Euratom*) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, all'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante norme in materia di monitoraggio controlli, e attività ispettiva (del Nucleo Speciale per la spesa pubblica e le frodi comunitarie della GdF) sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Il Nucleo Speciale di cui al comma 1 svolge altresì, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, analisi, ispezioni e controlli sull'impiego delle risorse del bilancio dello Stato, delle regioni, degli enti locali e dell'Unione europea avvalendosi dei poteri e delle facoltà previste dal medesimo comma 1, capoverso, lettera a)»;
- b) al comma 2, le parole: «del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1 e 1-bis».

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1864 non considera le norme.

Al riguardo, in merito alla lettera *a*), considerato che la norma prefigura l'espletamento di nuove attività di controllo da parte della Guardia di finanza, che dovrà avvenire senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, andrebbero non di meno richieste conferme in merito all'effettiva esperibilità di tali compiti dal momento che il suddetto organo potrà avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente.

Sulla lettera *b*), posto che ivi ci si limita ad integrare il riferimento al comma 1 già contenuto nella clausola di neutralità già prevista dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge n. 83/2012, tenendo in conto dell'integrazione disposta dalla lettera a) del dispositivo in esame attraverso cui si è provveduto all'inserimento del comma 1-*bis*, non ci sono osservazioni.

Articolo 36

(Attuazione di disposizioni non direttamente applicabili della direttiva 2011/85/UE e del regolamento (UE) n. 473/2013)

Il comma 1 prevede che al fine di dare piena attuazione, per le parti non direttamente applicabili, alla direttiva 2011/85/UE del Consiglio, dell'8 novembre 2011, e al regolamento (UE) n. 473/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, con particolare riferimento all'attività di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio, la Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, verifica la rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il comma 2 stabilisce che la Corte dei conti, per le verifiche di cui al comma 1, definisce le metodologie e le linee guida cui devono attenersi gli organismi di controllo interno e gli organi di revisione contabile delle pubbliche amministrazioni.

Il comma 3 prevede che la Corte dei conti può chiedere alle amministrazioni pubbliche, di cui al comma 1, l'accesso alle banche di dati da esse costituite o alimentate.

Il comma 4 stabilisce, ai fini di cui al comma 1, che per valutare i riflessi sui conti delle pubbliche amministrazioni, la Corte dei conti, nell'ambito delle sue funzioni di controllo, può chiedere dati economici e patrimoniali agli enti e agli organismi dalle stesse partecipati a qualsiasi titolo.

La RT annessa al ddl iniziale A.C. 1864 non considera le norme.

<u>Al riguardo</u>, posto che la norma é evidentemente confermativa di poteri già previsti dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

<u>Capo VII</u> DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 39 (Clausola di invarianza finanziaria)

L'articolo prevede che fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 30 e 40, dall'attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

<u>La RT</u> annessa al ddl iniziale A.C. 1864 non considera le norme.

<u>Al riguardo</u>, rinviando all'esame delle singole di disposizioni per una puntuale valutazione dell'effettivo impatto delle misure che sono contemplate nel provvedimento in esame, occorre però ribadire che la mera apposizione di una clausola di neutralità non fornisce di per sé, alcuna assicurazione circa l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, se non alla luce di una RT che contenga l'illustrazione dei dati e gli elementi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità.

In tal senso, fermo restando quanto espressamente previsto dall'articolo 17, comma 7, quarto periodo della legge di contabilità, va infatti sottolineato che in presenza di dispositivi che prevedono la riformulazione di *iter* procedimentali per taluni ambiti amministrativi ovvero la previsione di nuovi compiti o settori di intervento per alcune Amministrazioni, va da sé che tali nuove e aggiuntive attività appaiono perlomeno suscettibili di ripercuotersi sui loro fabbisogni di funzionamento.

Ben al di là di un mero rilievo procedurale, la questione riveste in realtà contenuto assai più cruciale, dal momento che la gamma di risorse umane e strumentali - a partire da quelle finanziarie - nella disponibilità delle Amministrazioni, dovrebbe essere sempre calibrata sugli effettivi fabbisogni di servizio previsti, sulla base delle competenze assegnate dalla legislazione vigente.

La progressione nel conferimento di sempre nuovi compiti alle amministrazioni da parte del legislatore, in assenza, cioè, di una certificata e ponderata valutazione della adeguata copertura "amministrativa", che confermi l'effettiva sostenibilità dei compiti a valere delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente, appare suscettibile di riflettersi *medio tempore* perlomeno nella crescita dei fabbisogni di funzionamento delle Amministrazioni, che si rifletterà nell'esigenza - non rinviabile *sine die* - di pervenire ad un adeguamento anche delle dotazioni di risorse nella misura sufficiente ad assicurare i livelli minimi di servizio.

In tal modo, va sottolineato che si determina anche una sorta di improprio "rinvio" dello scrutinio degli effetti finanziari delle nuove norme, che dovrebbe invece essere sempre tratto essenziale ed esclusivo della decisione legislativa.

Articolo 40

(Norma di copertura finanziaria. Disposizioni in materia di consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura)

Il primo comma reca disposizioni in ordine alla copertura degli oneri finanziari associati agli articoli 7, 8 e 9 del DDL in esame quantificandoli in 2,5 milioni di euro per l'anno 2014, 15,94 milioni di euro per l'anno 2015 e 15,5 milioni di euro a regime, a decorrere dall'anno 2016. A tal fine utilizza le maggiori entrate derivanti della rimodulazione dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura, allevamento, silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra.

Il comma 2, attraverso il rinvio ad un decreto ministeriale²⁴, autorizza la riduzione dei predetti consumi medi standardizzati (di cui al Decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 febbraio 2002²⁵) ai fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione dell'accisa in misura tale da garantire maggiori entrate pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, 21 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di euro a regime a decorrere dall'anno 2016.

Il comma 3 demanda sempre ad un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali l'introduzione delle modifiche al D.M. 26 febbraio 2002 citato resasi necessarie in relazione alle diminuzioni dei consumi medi standardizzati di gasolio in agricoltura nel complesso intervenute anche per effetto di altri provvedimenti.

<u>La RT</u> della quale si dispone è associata all'articolo 25 del testo originario del DDL in esame (Atto Camera n. 1864).

Al riguardo, si osserva che la RT originaria non risulta utilizzabile prendendo a riferimenti valori differenti che non sono più pertinenti a seguito delle modifiche intervenute nel corso dell'esame parlamentare. La RT originaria inoltre non contiene alcuna informazione o elemento esplicativo che consenta di comprendere gli effetti complessivi netti associati alle ipotizzate riduzioni del contingente di carburante per uso agricolo. Si ricorda che la legge di stabilità per l'anno 2014 (L. 27 dicembre 2013, n. 147), all'articolo 1, comma 292 ha disposto un incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Riduzioni in materia erano state invece operate con l'articolo 1, comma 517, della legge n. 228 del 2012 (legge di stabilità per l'anno 2013)²⁶ nonché dall'articolo 6, comma 3, del D.L. n. 69 del 2013.²⁷ Si ricorda inoltre che con il recente D.M. 15 gennaio 2014 (in G.U. 21 marzo 2014, n. 67) si è provveduto ad aggiornare il

²⁴ Si tratta di un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge europea 2013-*bis*.

²⁵ Pubblicato nella G.U. n. 67 del 20 marzo 2002.

²⁶ Si prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i consumi medi standardizzati di gasolio da ammettere ad impiego agevolato sono ridotti del 15 per cento.

²⁷ Si dispone una riduzione dei consumi medi standardizzati di gasolio dalla quale ricavare 14,4 milioni di euro per l'anno 2013 e 34,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

D.M. 26 febbraio 2002, con i relativi allegati, al fine di tener conto delle variazioni apportate con le richiamate disposizioni di legge.

Pur in assenza del quadro informativo richiesto dalla legge di contabilità, è di tutta evidenza che le disposizioni in commento, nella parte relativa alla rimodulazione dei consumi medi standardizzati di gasolio, finiscono nella sostanza per riassorbire quasi completamente l'incremento operato di recente con la legge di stabilità per il 2014 che, a sua volta, invece mirava a recuperare ambiti di intervento all'agevolazione dopo le significative riduzioni operate in precedenza nel settore. In considerazione del reiterarsi di misure, peraltro di segno differente, a valere sulla agevolazione in esame andrebbe fornito dal Governo un quadro informativo adeguato tale da consentire al Parlamento di poter effettuare una valutazione sia sull'impatto della rimodulazione in commento sull'agevolazione sia, più in generale, sull'efficacia della stessa avuto riguardo alle esigenze di sviluppo del settore considerato dalla misura (agricoltura, allevamento, silvicoltura, piscicoltura e coltivazioni sotto serra). Si rivela inoltre come il raggiungimento degli obiettivi di recupero di risorse posti dalla norma (15,5 milioni di euro a partire dal 2016) sia rimesso alle valutazioni tecniche che saranno operate con il DM attuativo; un rinvio che non consente al Parlamento di poter verificare ex ante l'idoneità della rimodulazione dell'agevolazione a conseguire gli obiettivi posti.

Si fa rinvio al commento delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 del DDL per le osservazioni in merito alle quantificazioni degli oneri, con i consequenziali riflessi in ordine all'adeguatezza delle coperture alle quali provvede l'articolo in esame.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

Apr 2014 Documentazione di finanza pubblica n. 5

Documento di economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2)

Nota di lettura n. 43

A.S. 1450: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"

" Nota di lettura n. 44

A.S. 1464: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico delle imprese" (Approvato dalla Camera dei deputati)

Nota di lettura, n. 45

A.S. 1465: "Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale"

Mag 2014 Nota di lettura n. 46

A.S. 1470: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Documentazione di finanza pubblica n. 6

Le previsioni di primavera della Commissione europea: profili macroeconomici e di finanza pubblica

Nota di lettura n. 47

A.S. 1326: "Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo"

Nota di lettura n. 48

A.S. 1479: " Conversione in legge del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il completamento di opere pubbliche"

Giu 2014 Nota di lettura, n. 49

A.S. 1428: "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro" (giugno 2014)

Nota di lettura n. 50

A.S. 1518: "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Nota di lettura n. 51

A.S. 1519: "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre" (Approvato dalla Camera dei deputati)

" Elementi di documentazione, n. 11

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi (**Atto del Governo n. 92**)

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico alla URL http://www.senato.it/documentazione/bilancio